

AZIENDA SANITARIA LOCALE PAVIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA SOTTOSCRITTA IN DATA 31 DICEMBRE 2007

In data 31 dicembre 2007 presso la sede dell'A.S.L. di Pavia, V.le Indipendenza, 3 le Parti sottoscrivono l'allegata contrattazione integrativa aziendale per il personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, **quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002 - 2003**:

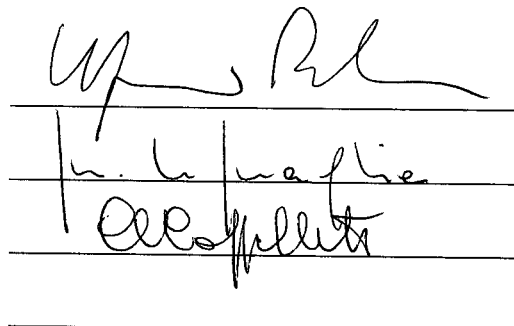
per L'Azienda:

Il Direttore Generale – Dott. Maurizio AMIGONI



per le OO.SS. di categoria:

AVPI
USPI
FP-CGIL



INDICE

PARTE I - NORMATIVA

Titolo 1 – Disposizioni generali

Art. 1	Campo di applicazione	pag. pag. 3
Art. 2	Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione	pag. 3

Titolo 2 – Relazioni e Diritti Sindacali

Art. 3	Relazioni Sindacali	pag. pag. 3
Art. 4	Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale	pag. 3
Art. 5	Interpretazione autentica del CCIA	pag. 4
Art. 6	Comitato paritetico per le pari opportunità e per il mobbing	pag. 4
Art. 7	Individuazione delle posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero (L. n. 146/90)	pag. 4

Titolo 3 – Rapporto di lavoro

Art. 8	Attività di formazione	pag. pag. 4
Art. 9	Innovazioni organizzative e tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, professionalità e mobilità dei dirigenti	pag. 5
Art. 10	Disciplina e Organizzazione della libera professione intramuraria	pag. 6
Art. 11	Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali	pag. 6
Art. 12	Valutazione della attività dei dirigenti	pag. 6
Art. 13	Criteri generali sulla salute e sicurezza dei lavoratori	pag. 6

PARTE II – TRATTAMENTO ECONOMICO

Titolo 1 – Regole di attribuzione

Art. 14	Retribuzione di Risultato	pag. pag. 7
---------	---------------------------	-----------------------

Titolo 2 – Fondi Aziendali

Art. 15	Residui fondi contrattuali	pag. pag. 7
Art. 16	Spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno	pag. 7
Art. 17	Attuazione dell'art. 43 delle L. 449/1997	pag. 7
Art. 18	Determinazione dei fondi contrattuali	pag. 7

PARTE I -NORMATIVA

TITOLO 1 – Disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo integrativo aziendale, di seguito denominato CCIA, si applica a tutto il personale dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia.

Articolo 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

Il presente CCIA ha durata quadriennale e concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa e 2002 – 2003 per la parte economica.

Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione, previo controllo sulla compatibilità dei costi effettuato dal Collegio Sindacale e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

TITOLO 2 – Relazioni e Diritti Sindacali

Articolo 3

Relazioni Sindacali

Le parti confermano a livello aziendale il sistema delle relazioni sindacali così come normato dal CCNL 3 novembre 2005 (artt. 3,4,5, 6, e 8). La figura del referente per le relazioni sindacali è a disposizione delle parti sociali in qualità di interfaccia operativo per le relazioni in oggetto.

Le Parti si impegnano ad iniziare il confronto volto alla sottoscrizione del regolamento sulle relazioni sindacali entro il 31/10/07 che sarà oggetto di specifico provvedimento.

Articolo 4

Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale

Si svolge sulle materie espressamente demandate al livello aziendale dall'art. 4 del CCNL vigente.

In attesa della sottoscrizione del Protocollo d'intesa sulle Relazioni Sindacali di cui all'art. 3 le Parti concordano che ciascuna convocazione della delegazione trattante sia disposta con preavviso di almeno sette giorni, salvo particolari situazioni di urgenza, nel qual caso, la convocazione stessa dovrà essere disposta con preavviso di almeno due giornate lavorative.

La convocazione verrà effettuata inviando una comunicazione scritta via posta elettronica, ovvero via fax, ai soggetti sindacali abilitati alla trattazione integrativa decentrata presso le rispettive sedi. Per ogni incontro dovrà essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; la documentazione di interesse per ogni incontro verrà messa a disposizione delle Parti Sociali dall' U.O.C. Risorse Umane con almeno due giorni lavorativi di anticipo. Eventuali successive modifiche dei punti all'ordine del giorno saranno tempestivamente comunicate ai soggetti interessati.

Di ogni seduta sarà redatto un verbale di sintesi esclusivamente se gli argomenti trattati sono

oggetto di contrattazione o concertazione.

Articolo 5

Interpretazione autentica del CCIA

In analogia a quanto disposto dall'art. 49 del D. Lgs. 165/01, quando insorgono controversie sull'interpretazione del CCIA, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del CCIA.

Articolo 6

Comitato paritetico per le pari opportunità e per il mobbing

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCIA sarà costituito il comitato paritetico in oggetto con l'obiettivo di promuovere iniziative finalizzate ad affermare, nell'ambito lavorativo, la pari dignità delle persone ed a contrastare le situazioni potenziali o reali di mobbing nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Le modalità di composizione del Comitato sono quelle previste dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 e dall'art. 7 del CCNL 3 novembre 2005 e può essere unico per le due aree contrattuali della dirigenza.

Il comitato, oltre alla relazione annuale prevista dai succitati articoli, può produrre una relazione intermedia semestrale, in caso di necessità di un più efficace contrasto di situazioni pregiudizievoli che dovessero verificarsi.

Articolo 7

Individuazione delle posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero (L. n. 146/90)

Fermo restando l'esonero dallo sciopero del personale dirigente addetto ai servizi minimi essenziali, secondo la programmazione preventivamente disposta dalla Direzione Strategica e dai Direttori di Dipartimento, le Parti concordano che il personale dirigente sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo responsabile di dipartimento ovvero di distretto, in caso di adesione allo sciopero segnala il proprio referente.

L'adesione allo sciopero deve essere rilevata dal responsabile di dipartimento e di distretto; in loro assenza dalla direzione sanitaria/amministrativa/sociale.

La comunicazione di cui sopra deve pervenire all'U.O.C. Risorse Umane entro le ore 11.00 della giornata di sciopero e comporta, pertanto, la relativa trattenuta.

TITOLO 3 – Rapporto di lavoro

Articolo 8

Attività di formazione

La formazione aziendale del personale dirigente ha come obiettivo lo sviluppo:

- delle competenze e delle capacità atte ad organizzare l'erogazione dei servizi al fine dell'impiego ottimale delle risorse umane, economiche e strumentali;
- dei comportamenti idonei a realizzare l'innovazione e l'integrazione organizzativa;
- delle conoscenze scientifiche e tecniche rinnovate per tutto l'arco della vita professionale.

Gli obiettivi del Piano di formazione devono essere coerenti con il sistema nazionale della Educazione Continua in medicina (ECM) e Sviluppo Professionale Continuo (CPD), adottati dalla Regione Lombardia.

L'azienda garantisce l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le scadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda.

Le Parti concordano che nel caso di impossibilità, anche parziale, di rispettare la garanzia circa l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati, l'azienda non potrà intraprendere iniziative di penalizzazione anche di natura economica.

Il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua, non acquisendo i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nella procedura di conferimento degli incarichi. Il principio non si applica nei confronti dei dirigenti trasferiti, qualora l'azienda di provenienza non abbia assicurato i crediti previsti.

Sono considerati cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiore ai cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.

Per la costituzione annuale del fondo destinato alla formazione si fa riferimento all'art. 18 del CCNL 10 febbraio 2004 e si conferma la scelta di destinare le quote dei proventi della attività libero – professionale intramuraria al suddetto fondo, secondo le modalità previste dalla vigente regolamentazione aziendale in materia, e cioè in misura del 5% sugli onorari dei professionisti.

Le parti concordano di prevedere almeno tre momenti di incontro, di cui uno preliminare all'adozione del Piano Formativo Annuale, il secondo volto ad effettuare l'analisi della situazione complessiva relativa al grado di conseguimento del minimo di crediti formativi ed uno finale al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano formativo.

Articolo 9

Innovazioni organizzative e tecnologiche e dei processi di externalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, professionalità e mobilità dei dirigenti

Fermo restando l'obbligo del confronto sindacale, contrattualmente definito, riguardante la materia in oggetto, l'azienda a fronte di innovazioni tecnologiche ed organizzative, nonché disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, dovrà provvedere preventivamente ad attivare appositi percorsi formativi di riqualificazione a cui dovranno accedere, in via prioritaria, il personale coinvolto dai processi medesimi.

Il personale interessato, potrà essere adibito temporaneamente, nell'ambito delle specifiche professionalità, a mansioni diverse, fermo restando l'impegno dell'azienda a ricercare, per ciascun dirigente, una idonea collocazione, rispetto alla posizione e professionalità acquisita.

In ogni caso, il dipendente conserva il diritto al trattamento economico in godimento, ad esclusione delle indennità direttamente correlate all'incarico ricoperto.

Articolo 10
Disciplina e Organizzazione della libera professione intramuraria

Le parti si impegnano ad adeguare i criteri generali relativi alla disciplina e l'organizzazione dell'attività libero – professionale secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 e dalla DGR n. 5162 del 25 luglio 2007.

Articolo 11
Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali

Le parti confermano quanto previsto dal regolamento aziendale riguardante i criteri di conferimento e di revoca degli incarichi al personale dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa. Ad integrazione di quanto sopra, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua, non acquisendo i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nel conferimento di nuovi incarichi al 10% del punteggio. Si confermano, altresì, i risultati della concertazione conclusasi il 18 maggio 2005 avente ad oggetto "Incarichi dirigenziali e nuovi criteri per la graduazione delle funzioni".

Articolo 12
Valutazione della attività dei dirigenti

Le parti preso atto dell'esistenza di un sistema di valutazione del personale dirigente con regole e strumenti frutto di un percorso articolato, confermano l'accordo sindacale del 20 gennaio 2006, eccetto che per la tempistica di consegna delle schede di valutazione che sarà organizzata nel modo seguente:

Incarico	Fase della valutazione	Termine previsto
Resp. di strutt. Semplice	Colloquio e compilazione scheda valutazione anno precedente.	Entro 10 marzo
Incarico professionale	Colloquio e compilazione scheda valutazione anno precedente.	Entro 10 marzo
Resp. di Dip e strutt. Compl.	Colloquio e compilazione scheda valutazione anno precedente.	Entro 20 marzo
Resp. di Dip e strutt. Compl.	Attribuzione obiettivi di risultato.	Entro il 31 marzo
Resp. di strutt. Semplice/ incarichi professionali	Attribuzione obiettivi di risultato.	Entro il 10 aprile

Articolo 13
Criteri generali sulla salute e sicurezza dei lavoratori

Dato atto della presenza del Documento di valutazione dei rischi, le Parti concordano di effettuare semestralmente un incontro finalizzato a verificare il rispetto del cronogramma degli interventi programmati, alla presenza del responsabile RSSP, il quale riferisce anche sul dinamico aggiornamento delle situazioni soggette a costante monitoraggio, volto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

PARTE II –TRATTAMENTO ECONOMICO

TITOLO 1 – Regole di attribuzione

Articolo 14 Retribuzione di risultato

Le parti confermano le modalità pregresse di determinazione della quota individuale riservata al personale dirigente, con parametro 1,9 per i responsabili di dipartimento/struttura complessa e parametro 1,6 per i restanti incarichi dirigenziali.

La corresponsione del compenso incentivante, previa valutazione positiva del Nucleo di Valutazione, sarà effettuata nel modo seguente:

- 90% della quota secondo le risultanze del sistema di valutazione del personale dirigente di cui all'art. 12;
- 10% della quota in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale, fermo restando il conseguimento di una valutazione minima di 3 su 5.

TITOLO 2 – Fondi Aziendali

Articolo 15 Residui fondi contrattuali

Le Parti confermano le previsioni contrattuali dell'art. 58 e art. 60 del CCNL 1994 – 1997 per cui i residui dei suddetti fondi confluiscono temporaneamente nel fondo per la retribuzione di risultato.

Articolo 16 Spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno

Le Parti concordano che entro il mese di ottobre di ogni anno sia disposta con le OO.SS. una verifica conoscitiva in ordine all'andamento dei fondi contrattuali. Si concorda, altresì, che entro la prima decade del mese di marzo di ogni anno venga inviata alle OO.SS. una rendicontazione dei fondi riferiti all'anno precedente unitamente all'informazione riguardante la costituzione dei fondi per l'anno di riferimento.

Articolo 17 Attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997

Le parti decidono di destinare al fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale una percentuale delle eventuali risorse derivanti dall'attuazione dei contratti di sponsorizzazione o degli eventuali risparmi di bilancio ad essi collegati, da accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività, previo controllo effettuato dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle modalità previste dalla norma. La materia sarà oggetto di apposito provvedimento.

Articolo 18 Determinazione dei fondi contrattuali

I fondi per ciascuno degli anni di valenza contrattuale sono quelli riportati nell'allegato.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE
PAVIA**

**FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI
PER IL PERSONALE DELL 'AREA
DELLA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA ED
AMMINISTRATIVA**

**CCNL 3/11/2005
BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003**

att



**FONDO ART. 49 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE,
SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE STRUTTURA
COMPLESSA**

**AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED
AMMINISTRATIVA**

ANNO 2002
CCNL 03/11/2005 articolo 49

	<i>importi</i>
1 Il fondo previsto dagli artt. 50 e 8, commi 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000, 1° e 2° biennio è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001 comprensivo, in ragione d'anno, degli incrementi previsti a tale scadenza, ivi compresi quelli disposti dall'art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, pari allo 0,15% del m.s. al 31.12.1999	241.000,00
2 Sono tuttora vigenti i seguenti commi dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000: comma 2 lett. a) - quota concordata in sede di contrattazione integrativa riguardante gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Valore annuo determinato sugli elementi stipendiali che non fanno riferimento ai "FONDI" (stipendio base + indennità integrativa speciale) comma 2 lett. c) - Risorse derivanti dal fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. Il fondo può aver già subito decurtazioni. comma 2 lett. d) - quote dell'assegno personale di cui all'art. 39 comma 2 lett. e) - Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti cessati dal servizio. Importo ragguagliato ai mesi di non utilizzo, per l'anno, ivi compresa la 13 ^a mensilità. Le risorse di cui sopra sono finalizzate all'applicazione "dell'equiparazione". ANNO 2002	- - -
3 Sono tuttora vigenti i seguenti commi dell'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico: comma 2, primo capoverso lett. a) , (coordinamento regionale art. 9) - quota concordata annualmente in sede di contrattazione integrativa riguardante gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Valore annuo determinato sugli elementi stipendiali che non fanno riferimento ai "FONDI" (stipendio base + indennità integrativa speciale) comma 2, primo capoverso lett. b) - risorse derivanti dal fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 9, comma 1°, in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. Il fondo può aver già subito decurtazioni comma 2, primo capoverso lett. c) - gli assegni personali di cui all'art. 39 comma 2, primo capoverso lett. d) - risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47, comma 3 comma 2, secondo capoverso lett. d) - importo annuo della RIA dei dirigenti comunque cessati dal servizio	- - - - -

A decorrere dal 01/01/2002 il fondo è integrato con le modalità previste dalle seguenti norme:



4	Alla retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli tecnico, professionale, delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo, in servizio al 01/01/2002, a rapporto di lavoro <u>esclusivo</u>, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi. dirigente incarico di struttura complessa - euro 679,20/12x13 x n. 1 dirigente + euro 694,80/12*13 x n. 3 dirigenti dirigente incarico di struttura semplice o ex modulo - euro 522,00/12x13x n. 4 dirigenti + 530,40/12*13 x n. 2 dirigenti dirigente incarico lettera c) art. 27 CCNL 2000 - euro 364,80/12x13 x n.1 dirigente + euro 444,00/12x13 x n.1 dirigente dirigente con meno di 5 anni - euro 364,80 /12x13x n. 3 dirigenti * art. 37, comma 5 e comma 2*	2.994,55 3.411,20 876,20 1.185,60
5	Il trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è decurtato in proporzione all'orario concordato. Gli incrementi del fondo avvengono in misura intera, ma sono corrisposti proporzionalmente al part time e per la parte eccedente vengono temporaneamente accantonati nel medesimo fondo. * art. 46, comma 3 e comma 2*	/
	TOTALE FONDO 2002	249.467,55



**FONDO ART. 49 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE,
SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE STRUTTURA
COMPLESSA**

biennio economico 2002 - 2003

**AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED
AMMINISTRATIVA**

ANNO 2003

CCNL 03/11/2005 articolo 49

	<i>importi</i>
7 <u>Fondo consolidato al 31 dicembre 2002, comprensivo, in ragione d'anno, degli incrementi previsti a tale scadenza.</u> (RIA 2002 ad anno)	249.467,55
8 Sono tuttora vigenti i seguenti commi dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000: comma 2 lett. a) - quota concordata in sede di contrattazione integrativa riguardante gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Valore annuo determinato sugli elementi stipendiali che non fanno riferimento ai " comma 2 lett. c) - Risorse derivanti dal fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. Il fondo può aver già subito decurtazioni. comma 2 lett. d) - quote dell'assegno personale di cui all'art. 39 comma 2 lett. e) - Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti cessati dal servizio. Importo ragguagliato ai mesi di non utilizzo, per l'anno, ivi compresa la 13 ^a mensilità. Le risorse di cui sopra sono finalizzate all'applicaz	- - -
9 Sono tuttora vigenti i seguenti commi dell'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico: comma 2, primo capoverso lett. a) , (coordinamento regionale art. 9) - quota concordata annualmente in sede di contrattazione integrativa riguardante gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Valore annuo deter comma 2, primo capoverso lett. b) - risorse derivanti dal fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 9, comma 1°, in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. Il fondo può aver già subito decurtaz comma 2, primo capoverso lett. c) - gli assegni personali di cui all'art. 39 comma 2, primo capoverso lett. d) - risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47, comma 3 comma 2, secondo capoverso lett. d) - importo annuo della RIA dei dirigenti comunque cessati dal servizio	- - - - -

ott



A decorrere dal 01/01/2003 il fondo è integrato con le modalità previste dalle seguenti norme:

10	Alla retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli tecnico, professionale, delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo, in servizio al 01/01/2002, a rapporto di lavoro <u>esclusivo</u>, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi. dirigente incarico di struttura complessa - euro 1089,60/12x13 x n. 1 dirigente + euro 1113,60/12*13 x n. 3 dirigenti 4.799,60 dirigente incarico di struttura semplice o ex modulo - euro 837,60 /12x13x n. 5 dirigenti + 846,60/12*13 x n. 2 dirigenti 6.371,30 dirigente incarico lettera c) art. 27 CCNL 2000 - euro 584,40/12x13 x n.2 dirigenti + euro 712,80/12x13 x n.1 dirigente 2.038,40 dirigente con meno di 5 anni - euro 584,40/12x13x n.2 dirigenti 1.266,20 * art. 37, comma 5 e comma 3*	
11	Il trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è decurtato in proporzione all'orario concordato. Gli incrementi del fondo avvengono in misura intera, ma sono corrisposti proporzionalmente al part time e per la parte eccedente vengono temporaneamente accantonati nel medesimo fondo. * art. 46, comma 3 e comma 2*	/
12	Dal 31/12/2003 (1/365mo) per effetto dei conglobamenti disposti dall' art. 43, comma 1, il fondo è decurtato per ciascun dirigente, in servizio alla medesima data, a rapporto esclusivo o non, della retribuzione di posizione prevista nei commi 2 e 3: anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni (euro 5.678,92/12x13x n.8 dirigenti + euro 5678,90/12x13x n. 6 dirigenti) - 86.130,16 anzianità di servizio inferiore a 5 anni (euro 3990,13/12x13x n. 2 dirigenti + euro 4300,46/12x13x n. 1 dirigente) - 13.304,11	
13	Dal 31/12/2003 (1/365mo) il fondo è DECURTATO degli importi della rispettiva RIA utilizzati per i dirigenti, in servizio alla medesima data, con meno di 5 anni di cui al comma 3 dell'art. 43. Ove la RIA disponibile non sia sufficiente , la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei successivi esercizi. Importo pari a euro (1.190,75 x n. dirigenti)/365 delle risorse della RIA che già dal 01/01/1998 confluiscono nel fondo quale anticipazione dell'incremento della posizione per l'equiparazione al raggiungimento del quinquennio.	-
TOTALE FONDO 2003		164.508,78

QA



**FONDO ART. 49 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE,
SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE STRUTTURA
COMPLESSA**

AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA

ANNO 2002

CCNL 03/11/2005 articolo 49

	<i>importi</i>
1 Il fondo previsto dagli artt. 50 e 8, commi 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000, 1° e 2° biennio è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001 comprensivo, in ragione d'anno, degli incrementi previsti a tale scadenza, ivi compresi quelli disposti dall'art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, pari allo 0,15% del m.s. al 31.12.1999.	535.000,00
2 Sono tuttora vigenti i seguenti commi dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000: comma 2 lett. a) - quota concordata in sede di contrattazione integrativa riguardante gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Valore annuo determinato sugli elementi stipendiali che non fanno riferimento ai "FONDI" (stipendio base + indennità integrativa speciale) comma 2 lett. c) - Risorse derivanti dal fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. Il fondo può aver già subito decurtazioni. comma 2 lett. d) - quote dell'assegno personale di cui all'art. 39 comma 2 lett. e) - Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti cessati dal servizio. Importo ragguagliato ai mesi di non utilizzo, per l'anno, ivi compresa la 13 ^a mensilità. Le risorse di cui sopra sono finalizzate all'applicazione "dell'equiparazione". ANNO 2002	- - - -
3 Sono tuttora vigenti i seguenti commi dell'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico: comma 2, primo capoverso lett. a) , (coordinamento regionale art. 9) - quota concordata annualmente in sede di contrattazione integrativa riguardante gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Valore annuo determinato sugli elementi stipendiali che non fanno riferimento ai "FONDI" (stipendio base + indennità integrativa speciale) comma 2, primo capoverso lett. b) - risorse derivanti dal fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 9, comma 1°, in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. Il fondo può aver già subito decurtazioni. comma 2, primo capoverso lett. c) - gli assegni personali di cui all'art. 39 comma 2, primo capoverso lett. d) - risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47, comma 3 comma 2, secondo capoverso lett. d) - importo annuo della RIA dei dirigenti comunque cessati dal servizio	- - - - -

A decorrere dal 01/01/2002 il fondo è integrato con le modalità previste dalle seguenti norme:

att



Alla retribuzione di posizione dei dirigenti del <u>ruolo sanitario (biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti)</u> , in servizio al 01/01/2002, a rapporto di lavoro <u>esclusivo</u> sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi.	
4 dirigente incarico di struttura complessa - euro 1248,37/12x13 x n. 4 dirigenti	5.409,60
dirigente incarico di struttura semplice o ex modulo - euro 470,40/12x13x n. 8 dirigenti	4.076,80
dirigente incarico lettera c) art. 27 CCNL 2000 - euro 275,62/12x13 x n. 23 dirigenti	6.867,53
dirigente con meno di 5 anni - euro 316,80/12x13x n. 7 dirigenti	2.402,40
* art. 37, comma 5 e comma 2*	

TOTALE FONDO 2002	553.756,33
--------------------------	------------

att



**FONDO ART. 49 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE,
SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE STRUTTURA
COMPLESSA**

biennio economico 2002 - 2003

AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA

ANNO 2003

CCNL 03/11/2005 articolo 49

		<i>importi</i>
5	<u>Fondo consolidato al 31 dicembre 2002, comprensivo, in ragione d'anno, degli incrementi previsti a tale scadenza.</u> (RIA 2002 ad anno)	553.756,33
6	Sono tuttora vigenti i seguenti commi dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000: comma 2 lett. a) - quota concordata in sede di contrattazione integrativa riguardante gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Valore annuo determinato sugli elementi stipendiali che non fanno riferimento ai "FONDI" (stipendio base + indennità integrativa speciale) comma 2 lett. c) - Risorse derivanti dal fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. Il fondo può aver già subito decurtazioni. comma 2 lett. d) - quote dell'assegno personale di cui all'art. 39 comma 2 lett. e) - Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti cessati dal servizio. Importo ragguagliato ai mesi di non utilizzo, per l'anno, ivi compresa la 13^a mensilità. Le risorse di cui sopra sono finalizzate all'applicazione "dell'equiparazione". ANNO 2003	- - - -
7	Sono tuttora vigenti i seguenti commi dell'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico: comma 2, primo capoverso lett. a), (coordinamento regionale art. 9) - quota concordata annualmente in sede di contrattazione integrativa riguardante gli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica. Valore annuo determinato sugli elementi stipendiali che non fanno riferimento ai "FONDI" (stipendio base + indennità integrativa speciale) comma 2, primo capoverso lett. b) - risorse derivanti dal fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 9, comma 1°, in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. Il fondo può aver già subito decurtazioni. comma 2, primo capoverso lett. c) - gli assegni personali di cui all'art. 39 comma 2, primo capoverso lett. d) - risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47, comma 3 comma 2, secondo capoverso lett. d) - importo annuo della RIA dei dirigenti comunque cessati dal servizio	- - - - -



A decorrere dal 01/01/2003 il fondo è integrato con le modalità previste dalle seguenti norme:

8	Alla retribuzione di posizione dei dirigenti del <u>ruolo sanitario (biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti)</u>, in servizio al 01/01/2003, a rapporto di lavoro <u>esclusivo</u> sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi. dirigente incarico di struttura complessa - euro 2.029,77 /12x13 x n. 5 dirigenti 10.994,59 dirigente incarico di struttura semplice o ex modulo - euro 754,80 /12x13 x n. 8 dirigenti 6.541,60 dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 2000 - euro 440,39 /12x13 x n. 23 dirigenti 10.973,05 dirigente con meno di 5 anni - euro 508,80 /12x13x n. 7 dirigenti 3.858,40 * art. 37, comma 5 e comma 3*	
9	Dal 31/12/2003 (1/365mo) per effetto dei conglobamenti disposti dall' art. 41, comma 1, il fondo è decurtato per ciascun dirigente, in servizio alla medesima data, a rapporto esclusivo o non, della retribuzione di posizione prevista nei commi 2 e 3: anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni euro (5.578,82/12x13x n. 36 dirigenti) - 217.573,98 anzianità di servizio inferiore a 5 anni euro (4.024,53/12x13x n. 7 dirigenti) - 30.519,35	
10	Dal 31/12/2003 (1/365mo) il fondo è DECURTATO degli importi della rispettiva RIA utilizzati per i dirigenti, in servizio alla medesima data, con meno di 5 anni di cui al comma 3 dell'art. 41. Ove la RIA disponibile non sia sufficiente , la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei successivi esercizi. Importo pari a euro (1.190,75 x n. dirigenti)/365 delle risorse della RIA che già dal 01/01/1998 confluiscono nel fondo quale anticipazione dell'incremento della posizione per l'equiparazione al raggiungimento del quinquennio.	-
TOTALE FONDO 2003		338.030,64



**FONDO ART. 50 PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO**

biennio economico 2002 - 2003

AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMM.VA

ANNO 2002

CCNL 3/11/2005 - articolo 50

	<i>importi</i>
1 E' confermato il fondo previsto dagli articoli 51 e 9 dei CC.CC.NN.LL. dell' 8 giugno 2000, 1° e 2° biennio Fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (servizio di pronta disponibilità, indennità per servizio notturno, indennità per servizio festivo, compenso per lavoro straordinario, ecc.) Importo consolidato al 31/12/2001, a valere per l'anno 2002	17.000,00
2 Decurtazione di risorse destinate al fondo dell'art. 51, in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. L'eventuale trasferimento di risorse al Fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile	-
TOTALE FONDO 2002	17.000,00

att



**FONDO ART. 50 PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO**

biennio economico 2002 - 2003

AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMM.VA

ANNO 2003

CCNL 3/11/2005 - articolo 50

	<i>importi</i>
3 Fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (servizio di pronta disponibilità, indennità per servizio notturno, indennità per servizio festivo, compenso per lavoro straordinario, ecc.) Importo al 31/12/2002, a valere per l'anno 2003	17.000,00
4 Decurtazione di risorse destinate al fondo dell'art. 51, in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. L'eventuale trasferimento di risorse al Fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile	-
5 Dal 1/1/2003: incremento per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31.12.2001 di € 11,22 mensili per 12 mesi (num.dip 43 x 11,22 x 12 mesi), di cui € 0,93 mensili per rideterminazione tariffa turni servizio notturno e festivo (art.47) € 10,29 mensili per remunerazione compenso per lavoro straordinario <u>Risorse derivanti da finanziamento regionale</u> * comma 3 *	479,88 5.309,64
TOTALE FONDO 2003	22.789,52

Aut



**FONDO ART. 10 PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO
biennio economico 2004 - 2005**

AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMM.VA

ANNO 2004

CCNL 5/7/2006 - articolo 10

	<i>importi</i>
6 Il fondo previsto dall'articolo 50 del CCNL 3 novembre 2005 per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato . Il suo ammontare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 2003	22.789,52

Sono confermate sia le modalità del suo utilizzo che le relative flessibilità:

7 Decurtazione di risorse destinate al fondo dell'art. 51, in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. L'eventuale trasferimento di risorse al Fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile	
---	--

TOTALE FONDO 2004	22.789,52
--------------------------	------------------

Aut



**FONDO ART. 10 PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO
biennio economico 2004 - 2005**

AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMM.VA

ANNO 2005

CCNL 5/7/2006 - articolo 10

	<i>importi</i>
8 Il fondo previsto dall'articolo 50 del CCNL 3 novembre 2005 per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 2004 (rapportato ad anno)	22.789,52

Sono confermate sia le modalità del suo utilizzo che le relative flessibilità:

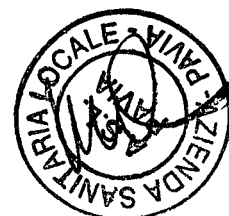
9 Decurtazione di risorse destinate al fondo dell'art. 51, in presenza di stabile modifica e riorganizzazione dei servizi. L'eventuale trasferimento di risorse al Fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile	
---	--

10 Dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1° gennaio 2006 (in ragione d'anno) il fondo è così incrementato: € 5,50 mensili x 13 mensilità per ogni dirigente BIOLOGO, CHIMICO, FISICO, PSICOLOGO E FARMACISTA in servizio alla data del 31 dicembre 2003 (n. dirigenti > €)	3.074,50
---	-----------------

TOTALE FONDO 2005	22.789,52
--------------------------	------------------

TOTALE FONDO 2005 a valere per il 2006	25.864,02
---	------------------

Aut



FONDO ART. 51 PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**biennio economico 2002 - 2003****AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO E AMM.VO****ANNO 2002****CCNL 3/11/2005 - articolo 51**

	<i>importi</i>
1 E' confermato il fondo previsto dagli articoli 52, commi 1 e 2, e 9, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. dell' 8 giugno 2000, 1° e 2° biennio Fondo per la corresponsione della retribuzione di risultato Importo consolidato al 31/12/2001, a valere per l'anno 2002, <u>con esclusione</u> delle risorse di cui all'art.52, comma 4, lettera b) - economie di gestione che devono essere di volta in volta accertate a consuntivo - e comma 5, lettere a) e b) - risorse ex art. 43 della Legge 449/1997 per sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, ... e 1% del monte salari 1997 secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione -	281.000,00
2 Eventuali incrementi derivanti da economie di gestione accertate a consuntivo dai Servizi di controllo interno o dai Nuclei di valutazione	-
3 Risorse derivanti dall' art. 43 della Legge 449/1997 (Legge Finanziaria 1998: Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzione con soggetti pubblici o privati, contributi dell' utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività) nella misura destinata dalle Aziende alla Contrattazione collettiva e da altre disposizione di legge	-
4 1 % come tetto massimo del monte salari 1997 secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione annuale in presenza di avanzi di amministrazione o di programmi finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro termini prestabiliti	-
TOTALE FONDO 2002	281.000,00



FONDO ART. 51 PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

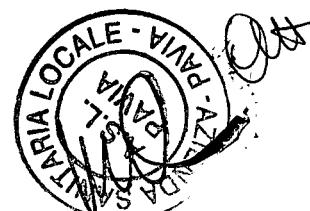
biennio economico 2002 - 2003

AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO E AMM.VO

ANNO 2003

CCNL 3/11/2005 - articolo 51

	<i>importi</i>
5 E' confermato il fondo previsto dagli articoli 52, commi 1 e 2, e 9, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. dell' 8 giugno 2000, 1° e 2° biennio Fondo per la corresponsione della retribuzione di risultato Importo consolidato al 31/12/2002, a valere per l'anno 2003, <u>con esclusione</u> delle risorse di cui all'art.52, comma 4, lettere b) - economie di gestione che devono essere di volta in volta accertate a consuntivo - e comma 5, lettere a) e b) - risorse ex art. 43 della Legge 449/1997 per sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, ... e 1% del monte salari 1997 secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione -	281.000,00
6 Eventuali incrementi derivanti da economie di gestione accertate a consuntivo dai Servizi di controllo interno o dai Nuclei di valutazione	-
7 Risorse derivanti dall' art. 43 della Legge 449/1997 (Legge Finanziaria 1998: Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzione con soggetti pubblici o privati, contributi dell' utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività) nella misura destinata dalle Aziende alla Contrattazione collettiva e da altre disposizione di legge	-
8 1 % come tetto massimo del monte salari 1997 secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione annuale in presenza di avanzi di amministrazione o di programmi finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro termini prestabiliti	-
9 Dal 31/12/2003: DECURTAZIONE, per ciascun Dirigente in servizio a tempo indeterminato ed interino alla medesima data, degli importi annui pro capite della retribuzione di risultato conglobati nello stipendio base indicati negli artt. 41, 42 e 43 (n. 15 dir. x 900,00 + n. 44 x 1008,44)	- 57.871,36
TOTALE FONDO 2003	223.128,64



**FONDO ART. 51 PER IL PREMIO DELLA QUALITA'
DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
biennio economico 2002 - 2003
AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI PROFESSIONALE,
TECNICO E AMMINISTRATIVO**

ANNO 2002 E 2003

	<i>importi</i>
1 E' confermato il fondo previsto dagli articoli 52, commi 1 e 2, e 9, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. dell' 8 giugno 2000, 1° e 2° biennio Importo consolidato al 31/12/2001	-

**FONDO ART. 11 PER IL PREMIO DELLA QUALITA'
DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
biennio economico 2004 - 2005
AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO E AMM.VO**

ANNO 2004 e 2005

CCNL 5/7/2006 - articolo 11

	<i>importi</i>
1 E' confermato il fondo previsto dagli articoli 51, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, biennio economico 2002-2003 Importo consolidato al 31/12/2003	-

est

